



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA  
N. 3 DEL 13/01/2020 REG. GEN.  
N. 3 DEL 08/01/2020**

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SMI. PER IL TRIENNIO 2020 – 2021 – 2022  
CIG: ZEE2B21A2E**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

nelle funzioni di datore di lavoro

Premesso che il 31.12.2019 è scaduto l'incarico di "medico competente" con sistema di sorveglianza sanitaria per questo Comune, ai sensi del d. lgs. N. 81/2016;

Evidenziato che l'ente è tuttora nella necessità assoluta di disporre l'affidamento all'esterno del servizio, non disponendo di medico;

Dato atto che è stata acquisita la proposta, integrata a seguito di diversi approfondimenti e con progressiva rinegoziazione, del dr. Livio Piovano di Moretta, specialista, per incarico triennale;

Considerato che le condizioni economiche praticate risultano maggiormente convenienti rispetto alla convenzione Consip in essere fino al 26/9/2019 in base ad una valutazione nel complesso delle prestazioni (verifica effettuata sui prezzi e parametri presenti nel portale Consip che però dal 27/9/2019 risulta sospesa), e che le condizioni praticate sono uguali a quelle da loro praticate nel triennio 2017-2019 e che alcune voci sono persino migliorative rispetto al triennio trascorso. Come già riscontrato di fatto, ad esempio, la formazione è sempre di tipo frontale, e personalizzata; i sopralluoghi sono a chiamata; previsione dell'assistenza illimitata;

Dato atto che con riferimento a quanto previsto dai commi 94 della legge 208/2015 si dà atto che i Comuni possono ancora utilizzare i parametri prezzo/qualità delle Convenzioni Consip; tale caso non comporterebbe obblighi di invio del provvedimento ex art. 1 c.510 Legge 208/2015;

Dato atto che è stata effettuata verifica di compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica, avendo accertato preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel senso dell'effettiva

sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti, e tutto ciò secondo le risultanze di bilancio al momento in evidenza;

Dato atto che l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima:

- tempistica come da proposta e contatti intercorsi;
- Tempi di pagamento secondo le tempistiche previste in offerta;

Dato atto che l'ente dispone di piano degli obiettivi/performance, come da deliberazione della Giunta comunale n. 20 in data 28/2/2019 e obiettivi strategici come da DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/12/2018 e che il presente incarico è coerente con la programmazione in materia di incarichi deliberata dal Consiglio comunale;

Evidenziato, ai fini del supporto motivazionale in coerenza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 approvate il 26 ottobre 2016, in ordine, tra l'altro, agli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, e anche con riferimento al principio di rotazione, che:

- Il dr. Livio Piovano è medico di evidenti referenze, elevata specializzazione; sussistono le circostanze, richiamate da ANAC, in ordine alla massima soddisfazione del servizio svolto, competitività sul prezzo, requisiti tecnico professionali ed economici; vedasi sito [www.piovano.org](http://www.piovano.org);
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, che spetta al datore di lavoro, esige per ciò solo un rapporto di massima collaborazione e assoluto affidamento nei soggetti che collaborano con il datore; il "medico competente", per la delicatezza delle mansioni svolte, la necessaria funzione di cooperazione e interrelazione con l'RSPP, la necessità di cogliere nel modo corretto i feedback dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro e all'organizzazione aziendale, in una prospettiva non ispettiva ma di promozione dell'effettiva tutela aziendale e dei lavoratori, va individuato in un soggetto in cui possa riporsi assoluta fiducia e serenità di giudizio; la necessità di rispettare prima di tutto i principi costituzionali della tutela del lavoro, del lavoratore e della sua salute, corroborano ulteriormente le considerazioni di cui sopra; si è potuta verificare operativamente la capacità e la professionalità dello specialista e, almeno in un'ottica di continuità di queste misure di tutela così bene approntate, si ritiene di confermare l'incarico per il triennio considerato;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dall'ufficio personale;

Considerato che al momento la competenza agli affidamenti, per siffatti importi di spesa, è possibile da parte delle stazioni appaltanti, come questa, iscritte all'anagrafe relativa (AUSA), in attesa della compiuta attuazione delle disposizioni del d. lgs. N. 50/2016;

Considerato altresì che l'affidamento triennale consente anche una adeguata programmazione degli interventi, una maggiore sinergia con l'RSPP, un livello di approfondimento crescente e, in questo specifico caso, sta comportando anche notevole riduzione degli oneri finanziari rispetto al passato;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito dei controlli interni, nonché da parte del dirigente finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Riconosciuta la propria competenza in merito, atteso che il sottoscritto, legale rappresentante dell'ente, organo di vertice, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del d. lgs. N. 81/2008, non si avvale della facoltà di individuazione di altro soggetto quale datore di lavoro, tenuto conto tra l'altro proprio delle circostanze in merito alla carenza d'organico (responsabile del servizio tecnico, dal 30 dicembre 2016, presente solo più 16 ore alla settimana);

Considerato inoltre che questo ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si avvale della possibilità di conferire incarichi gestionali a componenti dell'organo esecutivo, quali proprio quello di "medico competente", ai sensi della normativa vigente;

Ciò premesso,

## DETERMINA

- I. di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria con individuazione del "medico competente" con relativa formazione, e quant'altro indicato nell'offerta agli atti (preventivo pervenuto al Protocollo n. 8580 del 18/10/2019) per il triennio 2020/2022 al dr. Livio Piovano, con Studio in Moretta, via Bisalta n. 7, partita IVA 03015140043, a fronte delle prestazioni indicate nell'offerta allegata;
- II. di dare atto che l'operatore economico Livio PIOVANO assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e Decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
- III. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legge 95/2012 s.m.i., l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione CONSIP i cui parametri qualità/prezzo siano migliorativi rispetto all'affidamento in essere;
- IV. di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del d.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente";
- V. di dare atto che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (verrà trasmessa la presente determinazione resa in documento informatico); le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati

membri; il tutto previa acquisizione dall'operatore economico oppure d'ufficio della documentazione eventualmente ancora occorrente per eventuali verifiche preventive ulteriormente richieste ai fini dell'efficacia dell'affidamento;

- VI. di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VII. di pubblicare la presente sulla sezione amministrazione trasparente.
- VIII. di dare atto che la spesa relativa alla formazione compresa nel servizio, non rientra nei limiti di cui all'art.6 c.13 L.n.122/2010, trattandosi di formazione obbligatoria avulsa da ogni possibile discrezionalità.
- IX. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio degli esercizi futuri 2020/2022.
- X. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2020 – 2021 - 2022	
€ 1.200,00 per anno	580/41	SPESE SICUREZZA SUL LAVORO - D.L. 626/94
Missione	01	
Programma	06	
Titolo	01	
Macro	103	
Piano Finanziario	U.1.03.02.18.001	
Creditore	dr. Livio Piovano	
CIG	ZEE2B21A2E	
Esigibilità	Rispettivamente entro il 31/12/2020, entro il 31/12/2021, entro il 31/12/2022	

- XI. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, lì 13 gennaio 2020**

IL SINDACO  
nelle funzioni di datore di lavoro  
**Livio ALLISIARDI**

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa